

Notiziario in materia di Lavoro e Previdenza

Protocollo n. 878.11/2024 MF/ac

Roma, 29 febbraio 2024

Numero 16/2024

Sommario

PREVIDENZA

A – **DOMANDE DI ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) - RINNOVI 27/02/2024 E CALENDARIO PAGAMENTI SUCCESSIVI - (MESSAGGIO INPS N° 835/2024)**

B – **LEGGE N. 213/2023, ART. 1 COMMI 139 E 140 - PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE - REQUISITI MATURATI NELL'ANNO 2024 - (CIRCOLARE INPS N° 39/2024)**

C – **PUBBLICATA LEGGE DI CONVERSIONE DECRETO MILLEPROROGHE**

PREVIDENZA

A – DOMANDE DI ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) - RINNOVI 27/02/2024 E CALENDARIO PAGAMENTI SUCCESSIVI - (MESSAGGIO INPS N° 835/2024)

L'INPS con il messaggio n.835 del 26/02/2024 informa che il 27 febbraio sono stati disposti i pagamenti della mensilità di febbraio 2024 per i nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione che hanno presentato domanda entro il mese di gennaio 2024 e che hanno ricevuto i primi pagamenti il 26 gennaio o il 15 febbraio scorsi.

Il pagamento della rata di febbraio è comunque emesso solo in costanza di requisiti, ossia solo per quei nuclei percettori per i quali risultino persistere, in fase di rinnovo mensile, i requisiti per la percezione del beneficio.

Di seguito, si riporta il calendario dei pagamenti delle rate successive alla prima (c.d. rinnovi) per i prossimi mesi, contenuto nel messaggio INPS in esame:

Disponibilità importi sulle carte di inclusione in fase di rinnovo mensile, se confermati i requisiti per la percezione del beneficio
martedì 27 febbraio 2024
mercoledì 27 marzo 2024
venerdì 26 aprile 2024
martedì 28 maggio 2024
giovedì 27 giugno 2024
sabato 27 luglio 2024

L'Istituto ha precisato che, a partire dai rinnovi del mese di marzo verrà preso a riferimento l'ISEE 2024.

Pertanto, nel caso in cui la DSU 2024 non sia stata ancora presentata in tempo utile per l'elaborazione della mensilità a rinnovo, la domanda verrà posta nello stato "sospesa" in attesa della disponibilità dell'ISEE 2024; appena disponibile l'ISEE 2024 e comunque con le elaborazioni dei rinnovi delle mensilità successive verranno recuperate anche le eventuali pregresse mensilità poste nello stato di "sospesa".

Per coloro che presentano domanda di ADI entro il mese di febbraio 2024, con patto di attivazione digitale sottoscritto nello stesso mese, i primi pagamenti, all'esito positivo dell'istruttoria, verranno effettuati il 15 marzo con competenza per il mese di marzo (ossia il mese successivo alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale), mentre la mensilità di aprile verrà corrisposta il 26 aprile.

Viene riportato il calendario dei primi pagamenti per le domande che verranno presentate nei prossimi mesi, con esito positivo dell'istruttoria e patto di attivazione sottoscritto.

Domande presentate entro	Sottoscrizione Patto di attivazione digitale ed esito positivo dell'Istruttoria	Disponibilità carte incluse con importo accreditato per il ritiro presso gli Uffici postali per i richiedenti che abbiano ricevuto i l'SMS
febbraio 2024	febbraio 2024	venerdì 15 marzo 2024
marzo 2024	marzo 2024	martedì 16 aprile 2024
aprile 2024	aprile 2024	mercoledì 15 maggio 2024
maggio 2024	maggio 2024	sabato 15 giugno 2024
giugno 2024	giugno 2024	martedì 16 luglio 2024

A partire dalle domande presentate dal mese di febbraio i pagamenti, all'esito positivo dell'Istruttoria, verranno riconosciuti dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Nel caso in cui il Patto di attivazione digitale non venga sottoscritto nello stesso mese di presentazione della domanda, ma successivamente, il pagamento del beneficio, all'esito positivo dell'istruttoria, verrà riconosciuto dal mese successivo alla sottoscrizione del Pad, secondo gli esempi sotto riportati.

Domande presentate entro	Sottoscrizione Patto di attivazione digitale ed esito positivo dell'Istruttoria	Disponibilità carte incluse con importo accreditato per il ritiro presso gli Uffici postali per i richiedenti che abbiano ricevuto l'SMS
febbraio 2024	marzo 2024	martedì 16 aprile 2024
marzo 2024	maggio 2024	sabato 15 giugno 2024

Nel caso in cui il patto di attivazione digitale venga sottoscritto contestualmente alla presentazione della domanda e comunque nell'ambito dello stesso mese, ma l'esito positivo dell'istruttoria venga confermato nel o nei mesi successivi, il primo pagamento verrà disposto alla prima data utile successiva all'esito positivo dell'Istruttoria, ma le mensilità del beneficio verranno riconosciute a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD, con erogazione delle mensilità arretrate spettanti, secondo gli esempi sotto riportati.

Domande presentate con contestuale sottoscrizione del Patto di attivazione digitale entro	esito positivo dell'Istruttoria	Disponibilità carte incluse con importo accreditato per il ritiro presso gli Uffici postali per i richiedenti che abbiano ricevuto il SMS per il primo pagamento e date di pagamento successive
febbraio 2024	marzo 2024	martedì 16 aprile 2024- pagamento mensilità marzo; 26 aprile-

		pagamento mensilità aprile
marzo 2024	maggio 2024	sabato 15 giugno 2024- pagamento mensilità aprile; 27 giugno -pagamento mensilità maggio; 16 luglio- pagamento mensilità giugno; 27 luglio - pagamento mensilità luglio

Nel messaggio viene fatto presente che, entro il 29 febbraio sarà disponibile nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell'INPS, il dettaglio delle causali delle domande respinte per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell'esito, o presentare ricorso giudiziario.

Per le domande in evidenza alle sedi per omissioni o difformità della DSU, gli utenti riceveranno un SMS/mail di notifica dell'evidenza.

Le Sedi, presa in carico la domanda, contatteranno gli utenti per acquisire eventuale documentazione integrativa o una nuova DSU al fine di eliminare l'evidenza.

I richiedenti l'ADI hanno 60 giorni per integrare la documentazione, colmare le omissioni oppure ripresentare una nuova DSU presso la sede. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà respinta.

Le domande poste nello stato di sospesa per incongruenza della composizione del nucleo familiare tra DSU e stato di famiglia-ANPR, risultante dagli archivi a disposizione dell'Istituto, sono, invece, sottoposte all'accertamento da parte delle sedi dell'effettiva veridicità del nucleo medesimo, nel rispetto delle regole eccezionali e derogatorie che disciplinano il nucleo ai fini ISEE.

All'esito delle verifiche l'operatore potrà, pertanto, confermare la discordanza sul sistema ISEE, e porre la domanda ADI in respinta ovvero, nel caso in cui, invece, dall'accertamento risulti, nonostante la discordanza con ANPR, la veridicità del nucleo (ai fini ISEE), potrà utilizzare la funzione di annullamento della "sospensione", consentendo il completamento favorevole dell'istruttoria.

Le domande assoggettate al controllo preventivo saranno comunque automaticamente elaborate, decorsi 60 giorni dall'inizio della sospensione, in assenza di conferma della discordanza da parte dell'operatore di sede (cfr. Messaggio n. 684/2024).

B – LEGGE N. 213/2023, ART. 1 COMMI 139 E 140 - PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE - REQUISITI MATURATI NELL'ANNO 2024 - (CIRCOLARE INPS N° 39/2024)

Con la Circolare n. 39/2024, l'INPS ha fornito istruzioni per l'applicazione dell'art. 1, comma 139, della Legge n. 213/2023, che estende il diritto alla pensione

anticipata flessibile al raggiungimento nell'anno 2024 di un'età anagrafica di **62 anni** e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

Il successivo comma 140 estende la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota di contributi dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti d'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile nell'anno 2024.

Di seguito, vengono riportate le istruzioni contenute nella circolare INPS in esame.

➤ **Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile maturati nell'anno 2024**

Come già indicato, la Legge n. 213/2023 art. 1, comma 139 lettera a), prevede l'estensione per l'anno 2024 della facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile".

Gli iscritti all'AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell'anno 2024, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

Il requisito anagrafico di 62 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui D.L. n. 78/2010 art. 12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nell'anno 2024 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all'apertura della cosiddetta finestra.

Il diritto alla pensione anticipata flessibile maturato nell'anno 2024 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l'apertura della c.d. finestra (art. 14.1, commi 5, 6 e 7, del D.L. n. 4/2019).

Restano ferme le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l'accesso al pensionamento. Dette disposizioni, di settore e speciali, non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti prescritti per il conseguimento della "pensione anticipata flessibile".

Nel rinviare alle istruzioni diramate con la circolare n. 11/2019 e con il messaggio n. 1551/2019, paragrafo 1.1, l'INPS ha precisato che, alla prestazione in esame non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Le categorie dei lavoratori iscritti al FPLS con inquadramento nel Gruppo A possono accedere alla prestazione in esame secondo le disposizioni di cui D.L. n. 73/2021, art. 66 comma 17 lettera c), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.

➤ **Cumulo dei periodi assicurativi**

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando, ai sensi del D.L. n. 4/2019 art. 14.1 comma 2, tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'INPS.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico.

In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'INPS preclude l'esercizio della facoltà in argomento.

Nel caso in cui tra le Gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il requisito deve essere verificato tenendo conto dell'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

Gli iscritti alla Gestione ex Enpals, titolari di contribuzione presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti, possono esercitare la facoltà di cumulo, di cui al citato comma 2 dell'art. 14.1 o avvalersi delle disposizioni di cui al DPR n. 1420/1971, art. 16.

➤ **Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell'anno 2024 e importo da porre in pagamento**

Per effetto di quanto dispone l'art. 1, comma 139, lettera a), numero 4, della Legge n. 213/2023 nei confronti di coloro che maturano il requisito anagrafico di almeno 62 anni e il requisito contributivo di 41 anni nell'anno 2024, anche in regime di cumulo, il trattamento pensionistico in esame viene determinato secondo le regole del sistema contributivo di cui al D.lgs. n. 180/1997.

In particolare, nel caso di esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 2 dell'art. 14.1 del D.L. n. 4/2019, il rinvio all'art. 1, comma 246, della Legge n. 228/2012 concernente i criteri di determinazione del sistema di calcolo della pensione, non trova applicazione nel caso di maturazione dei requisiti richiesti nell'anno 2024, stante il rinvio al citato D.lgs. n. 180/1997.

Alla prestazione è possibile accedere anche mediante l'esercizio della facoltà di opzione della Legge n. 335/1995, art. 1 comma 23, e l'esercizio della facoltà di computo di cui al D.M. n. 282/1996, art. 3, al ricorrere dei prescritti requisiti.

In caso di accesso alla pensione mediante l'esercizio della facoltà di opzione, ai fini dell'accertamento del previsto requisito contributivo trova applicazione la Legge n. 335/1995, art. 1 comma 7; pertanto, non rileva la contribuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

In caso di liquidazione della pensione a carico dell'AGO è computata tutta la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per periodi di malattia e disoccupazione o equiparati, non trovando applicazione la Legge n. 153/1969, art. 22 (cfr. il paragrafo 1.15 del messaggio n. 1551/2019).

La pensione anticipata flessibile è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, a legislazione vigente. La riduzione degli importi in pagamento di cui sopra opera per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del D.L. n. 201/2011, art. 24 comma 6.

Quindi, l'importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno che per l'anno 2024 è pari a 2.394,44 euro (cfr. la circolare n. 1/2024, paragrafo 3).

Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a quattro volte il trattamento minimo e successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l'importo mensile lordo superi quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, a legislazione vigente, si porrà in pagamento l'importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile.

Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui D.L. n. 201/2011, art. 24 comma 6, è posto in pagamento l'intero importo della pensione tempo per tempo perequato.

Ciò anche nelle ipotesi in cui la gestione previdenziale a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata flessibile prevede età pensionabili diverse rispetto a quella indicata all'art. 24 comma 6.

Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui D.L. n. 201/2011, art. 24 comma 6, per i bienni 2023/2024 e 2025/2026 è di 67 anni di età, da adeguare dal 1/01/2027 alla speranza di vita ai sensi del D.L. n. 78/2010, art. 12 (cfr., da ultimo, il decreto direttoriale del MEF, di concerto con il MLPS, del 18/07/2023, pubblicato nella GU n. 243 del 17/10/2023).

➤ **Decorrenza della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell'anno 2024**

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento trovano applicazione le disposizioni previste dal D.L. n. 4/2019, art. 14.1 commi 5 e 6, come modificate dalla Legge n. 213/2023, che prevedono una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nell'anno 2024, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

- **sette mesi** dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle P.A. e i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1/09/2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, o al 2/08/2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;
- **nove mesi** dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle P.A., di cui D.lgs. n. 165/2001, art. 1 comma 2. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2/10/2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO, o al 1/11/2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO.

Per il personale del comparto Scuola e AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui Legge n. 449/1997, art. 59 comma 9.

La decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo è determinata, secondo le indicazioni del presente paragrafo, in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente di P.A., di lavoratore dipendente di soggetti diversi dalle PA o di lavoratore autonomo.

Per i lavoratori che abbiano svolto l'ultima attività lavorativa come dipendenti di P.A., in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni dei pubblici dipendenti.

Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa cosiddetta finestra.

➤ **Incentivo al posticipo del pensionamento**

Per effetto di quanto dispone la Legge n. 213/2023, art. 1 comma 140, i lavoratori dipendenti, iscritti all'A.G.O. o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell'anno 2024 e scelgono di proseguire l'attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all'Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (I.V.S.) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell'anno 2024, l'esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

- 2/08/2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;
- 1/09/2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO;
- 2/10/2024, per i dipendenti delle P.A. di cui D.lgs. n. 165/2001, art. 1 comma 2, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;
- 1/11/2024, per i dipendenti delle P.A. di cui D.lgs. n. 165/2001, art. 1 comma 2, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO.

Per quanto non diversamente previsto, l'Istituto rinvia alle istruzioni diramate con la circolare n. 82/2023.

➤ **Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata flessibile**

L'art. 1, comma 284, lettera a), della Legge n. 197/2022 ha modificato il comma 1 dell'art. 22 del D.L. n. 4/2019 con il rinvio alla pensione anticipata flessibile, al fine di armonizzare anche la disciplina di accesso alla prestazione straordinaria di cui D.lgs. n. 148/2015, art. 26, comma 9, lettera b).

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma in oggetto, è possibile riconoscere l'assegno straordinario anche al perfezionamento, nell'anno 2024, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva, come previsto dall'art. 14.1, comma 1, del D.L. n. 4/2019.

Poiché, in presenza del conseguimento del diritto nell'anno 2024, la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata flessibile, l'assegno straordinario deve essere erogato anche nei sette mesi successivi alla maturazione del diritto alla

prestazione pensionistica; mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti.
L'assegno straordinario non può essere erogato oltre il 31/07/2025.

Con un successivo messaggio l'INPS fornirà le istruzioni operative per la presentazione della domanda di assegno straordinario e dei relativi importi.
Per quanto non diversamente previsto, l'Istituto rinvia alle istruzioni diramate con la circolare n. 27/2023.

C – PUBBLICATA LEGGE DI CONVERSIONE DECRETO MILLEPROROGHE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024 è stata pubblicata la legge n. 18/2024, di conversione del decreto Milleproroghe ([D.L. n. 215/2023](#)).

Diventano, quindi, definitive le modifiche inserite nel corso dell'esame parlamentare.

Tra le principali novità - in ambito lavoristico - che entrano in vigore, si segnala:

- l'estensione fino al 31 dicembre 2024 della possibilità per i contratti di lavoro a termine, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l'apposizione di un termine superiore ai 12 mesi (articolo 18, comma 4-bis).